

**Legge 14 febbraio 1963, n. 161 (in Gazz. Uff., 9 marzo, n. 66).  
Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini.**

**Preambolo**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;  
Il Presidente della Repubblica:  
Promulga la seguente legge:

**Articolo 1**

I Comuni disciplinano con apposito regolamento, da adottare entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, le attività di barbiere e di parrucchiere per signora ed affini, siano esse esercitate in pubblico locale o presso il domicilio dell'esercente o del cliente o presso enti, istituti, uffici, associazioni, anche a titolo gratuito.  
Detto regolamento deve conformarsi alle norme di cui agli articoli successivi e deve essere approvato dagli organi di tutela sentito il parere della Commissione provinciale per l'artigianato, di cui all'art. 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

**Articolo 2**

Il regolamento di cui al precedente articolo deve prevedere apposita autorizzazione valevole per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

Detta autorizzazione deve essere concessa previo accertamento:

- a) del possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860;
- b) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività di barbiere o di parrucchiere per signora ed affini, nonchè dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività;
- c) della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione.

L'accertamento di cui alla lettera a) spetta alla Commissione provinciale per l'artigianato. Tale accertamento non è richiesto se l'impresa di barbiere o di parrucchiere risulti già iscritta come tale in un albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

L'accertamento di cui alla lettera b) spetta ai competenti organi comunali e deve essere compiuto in relazione alle disposizioni vigenti in materia in ciascun Comune.

La qualificazione professionale di cui alla lettera c) s'intende conseguita dal richiedente l'autorizzazione, se questi sia, o sia stato, già titolare di un esercizio di barbiere o di parrucchiere per signora od affine, iscritto in un albo provinciale delle imprese artigiane oppure se presti o abbia già prestato la sua opera professionale qualificata presso un'impresa di barbiere o di parrucchiere per signora od affine, iscritta in un albo provinciale delle imprese artigiane.

La qualificazione professionale si intende altresì conseguita dal richiedente se egli abbia seguito in precedenza un regolare corso di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e delle norme di applicazione previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate.

Le condizioni di cui alla lettera c) sono certificate dalla Commissione provinciale dell'artigianato.

**Articolo 3**

L'autorizzazione di cui al precedente articolo è rilasciata con provvedimento del sindaco, sentito l'ufficiale sanitario comunale.

Il rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento del sindaco che rifiuti l'autorizzazione è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa entro il termine di giorni trenta dalla notifica.

**Articolo 4**

Coloro che al momento della pubblicazione del regolamento di cui all'art. 1 già esercitino i servizi professionali di cui alla presente legge sono autorizzati a continuare l'attività purché richiedano l'autorizzazione prevista dal precedente art. 2, da concedersi loro senza subordinazione a condizione di sorta eccettuati i requisiti igienici e quelli richiesti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.

**Articolo 5**

A partire da novanta giorni dalla pubblicazione del regolamento di cui all'art. 1 gli esercenti le attività di barbiere, di parrucchiere per signora ed affini, i quali non si siano muniti dell'autorizzazione prevista dall'art. 2 saranno soggetti alle sanzioni previste dalla legge comunale e provinciale per le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali.